Città di Antrodoco

Provincia .di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

PROT. N. 10738 27.11.13

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 46 DEL 26-11-2013

OGGETTO: OBBLIGO DEGLI PNEUMATICI DA NEVE E/O CATENE A BORDO PERIODO INVERNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
  che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi del servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- che in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;

VISTI

- gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992; l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- -l'art. 122 del D.P.R. n. *495/1992*;
- la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2013 Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

ORDINA

Tutti I veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulle strade di competenza del Comune di Antrodoco devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei ed omologati secondo la normativa vigente alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europea, e successive modifiche;

I mezzi antisdrucciolevoli ("catene"), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, devono essere conformi alla norma UNI 11313, attestata dalla apposizione del marchio di

conformità UNI, da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ONORM V5119 per I veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) e O superiori.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Gli organi di polizia di cui all'art. 12 del n. c. d. s. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Si nomina Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Angelo De Santis.

Si dispone che il presente provvedimento venga:

- affisso all'Albo Pretorio e pubblicato all'albo on line del Comune di Antrodoco;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio ex Legge n. 1034/71 entro 60 gg. Dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dalla pubblicazione stessa.

IL COMANDANTE

ANGELO DE SANTIS